



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE A *SPIN OFF* del POLITECNICO DI BARI

*approvato dal Senato Accademico del 13 aprile 2012 e dal Consiglio di Amministrazione del
4 maggio 2012*

Decreto di emanazione

D.R. n.456 del 10.2012



POLITECNICO DI BARI

IL RETTORE

D.R. n. 456

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e s.m.i., e in particolare l'art. 6;
- VISTO il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, recante "*Norme sul riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori*", ed in particolare l'art.2, co. 1, lett. e), e correlato decreto attuativo 8 agosto 2000 n. 593;
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., e in particolare l'art. 53;
- VISTA la nota del 19 settembre 2002 del Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, con cui si sollecitavano le università ad adottare i regolamenti universitari per la disciplina della costituzione di *spin off* e della partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso;
- VISTO il D.R. n. 98 del 19.02.2003, con il quale, in attuazione della succitate disposizioni è stato emanato il "*Regolamento per la costituzione di spin off del Politecnico di Bari e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso*";
- VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240, recante "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitari*", ed in particolare l'art. 6, comma 9;
- VISTO il D.M. del 10 agosto 2011, n. 168, recante il "*Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari, in attuazione di quanto previsto dalla soprarichiamata Legge 30 dicembre 2010, n. 240*";
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19.04.2012, e segnatamente gli artt. 8 e 11, co. 3, lett. e);
- CONSIDERATO che la sopravvenuta normativa in materia rende necessario adottare una disciplina sugli *spin off* di Ateneo aggiornata e conforme al vigente quadro normativo;
- VISTO il parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del 13 aprile 2012 in merito al nuovo testo di "*Regolamento per la costituzione e partecipazione a spin off del Politecnico di Bari*";
- VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 04 maggio 2012, in cui è stato definitivamente approvato il nuovo "*Regolamento per la costituzione e partecipazione a spin off del Politecnico di Bari*";
- RITENUTO utilmente concluso il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del predetto Regolamento;

[Handwritten mark]

DECRETA

- Art. 1 E' emanato il "Regolamento per la costituzione e partecipazione a spin off del Politecnico di Bari". Il testo, come approvato dai competenti organi, è allegato al presente Decreto, del quale costituisce parte integrante.
- Art. 2 Per gli effetti, il previgente "Regolamento per la costituzione di spin off del Politecnico di Bari e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso", emanato con D.R. n. 314 del 27 luglio 1998, è abrogato.
- Art.3 Il Regolamento di cui all'art.1 entra in vigore il giorno successivo a quello della data del presente provvedimento di emanazione.

Bari, 07 NOV. 2012

IL RETTORE
Prof. Ing. Nicola Costantino
[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

INDICE

Premesse

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Commissione *Spin off*

Art. 3 – Soci proponenti e altri partecipanti

Art. 4 – Partecipazione del Politecnico

Art. 5 – Autorizzazione all'utilizzo del logo

Art. 6 – Partecipazione del personale alle attività dello *spin off*

Art. 7 – Proprietà intellettuale

Art. 8 – *Iter* procedurale di costituzione di *spin off*

Art. 9 – Permanenza dello *spin off* nelle strutture del Politecnico

Art. 10 – Entrata in vigore e modifiche




PREMESSE

- VISTO il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, recante norme sul “*Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori*”;
- VISTI in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. e), n. 1) del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, e l’art.11, comma 5, del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, che demanda alle università l’adozione di regolamenti disciplinanti la procedura autorizzativa, il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, la tutela della proprietà intellettuale, nonché, le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire, in cui siano impegnati professori e ricercatori universitari;
- VISTA la nota del 19 settembre 2002 del Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, con cui si sollecitano le università ad adottare i regolamenti universitari per la disciplina della costituzione di spin-off e della partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il D.M. del 10 agosto 2011, n. 168, recante il “*Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari, in attuazione di quanto previsto all’art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*”;
- VISTO l’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, che disciplina il conferimento e le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
- VISTE le deliberazioni adottate in materia dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 1 – Principi generali

1. Nel rispetto dei propri fini istituzionali e in conformità ai principi generali del proprio Statuto, il Politecnico di Bari, di seguito indicato come “Politecnico”, favorisce la costituzione di organismi di diritto privato, sotto forma di società di capitali, di seguito indicati come *spin off*, aventi come scopo l’utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati documentati della ricerca, anche con lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
2. Sono definiti *spin off* del Politecnico esclusivamente le società di capitali, aventi lo scopo di cui al precedente comma 1, nelle quali il Politecnico partecipa in qualità di socio.
3. Sono definiti *spin off* Accademici del Politecnico le società di capitali, aventi lo scopo di cui al precedente comma 1, nelle quali il Politecnico non abbia una quota di partecipazione, a condizione che rivesta la qualità di socio proponente un



docente o altro soggetto legato al Politecnico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente Regolamento.

4. L'oggetto delle attività dello *spin off* deve consistere nello sviluppo e realizzazione di prodotti, processi o servizi innovativi o di elevato contenuto tecnologico, ideati e sviluppati con il contributo determinante dei risultati della ricerca svolta presso il Politecnico.

Art. 2 – Commissione *Spin off*

1. E' istituita una Commissione *spin off* del Politecnico, composta da tre a cinque componenti di comprovata qualificazione ed esperienza, sia interni che esterni al Politecnico, nominati dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione. Il Rettore nomina altresì il Presidente della Commissione stessa.
2. La Commissione ha il compito di:
 - a) valutare le richieste per la costituzione di *spin off*;
 - b) valutare l'opportunità della partecipazione del Politecnico alla società *spin off*;
 - c) effettuare una verifica almeno annuale delle attività degli *spin off* attivati e riferire al Consiglio di Amministrazione;
 - d) valutare, anche in relazione all'esito del monitoraggio di cui al precedente punto c), l'opportunità della permanenza dell'Ateneo negli *spin off* del Politecnico.

Art. 3 – Soci proponenti e altri partecipanti

1. La costituzione di uno *spin off* del Politecnico o la partecipazione a una società che assuma tale qualifica può essere proposta esclusivamente da uno o più docenti del Politecnico.
2. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello *spin off* tutte le persone fisiche o giuridiche interessate a promuovere l'iniziativa.

Art. 4 – Partecipazione del Politecnico

1. Il presente articolo si applica alla sola ipotesi in cui il Politecnico partecipi allo *spin off* del Politecnico, in qualità di socio.
2. La partecipazione del Politecnico allo *spin off* non può superare il 10% del capitale sociale, salvo che, ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità, il Consiglio di Amministrazione del Politecnico disponga diversamente.
3. La percentuale di partecipazione di cui al precedente comma 2 non può essere ridotta se non per volontà del Politecnico e, indipendentemente dalla quota di partecipazione, deve essere sempre assicurata la presenza di delegati del Politecnico negli organi dello *spin off*.
4. Lo statuto dello *spin off* deve prevedere, tra l'altro, che:
 - a) in caso di trasferimento, a qualunque titolo, delle azioni o quote, spetti ai soci dello *spin off*, tra cui il Politecnico, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta; lo statuto dovrà inoltre prevedere meccanismi idonei a garantire che gli aspiranti soci siano soggetti graditi agli



organi sociali, nel caso in cui la prelazione non sia stata esercitata da alcuno dei soci;

- b) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e che la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare al Politecnico la possibilità di designare almeno un componente del consiglio di amministrazione e un sindaco, se sia previsto il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2458 ss. c.c.;
 - c) un'opzione di vendita della partecipazione del Politecnico nello *spin off*, esercitabile dallo stesso nei confronti degli altri soci, in qualsiasi momento o in occasione dell'aumento di capitale, sia esercitata a un prezzo comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione determinato sulla base del valore dell'attivo netto inclusivo delle immobilizzazioni immateriali, da un esperto indipendente, al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato dello *spin off*. L'esercizio dell'opzione di vendita del Politecnico porta a una riconsiderazione della caratteristica della società ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del presente Regolamento;
 - d) i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello *spin off* o la modifica di previsioni statutarie, inserite a salvaguardia della partecipazione del Politecnico, senza il preventivo consenso dello stesso. Qualora il Politecnico non intenda prestare il proprio consenso all'aumento di capitale, è tenuto a esercitare l'opzione di vendita di cui alla precedente lett. c).
5. La società perde la qualifica di *spin off* del Politecnico o di *spin off* Accademico nel momento in cui, a causa di cessione di quote dei soci, vengano meno i requisiti previsti all'art. 3, comma 1.

Art. 5 – Autorizzazione all'utilizzo del logo

- 1. Allo *spin off* del Politecnico può essere concesso l'utilizzo del logo del Politecnico, solo sulla base di un apposito contratto di licenza.
- 2. Il contratto di licenza deve prevedere, tra l'altro, che:
 - a) lo *spin off* rimane l'unico responsabile del contenuto e della forma degli atti prodotti che utilizzano il logo del Politecnico, nonché delle eventuali conseguenze pregiudizievoli che tali atti potrebbero comportare a terzi, con espresso esonero del Politecnico da qualunque responsabilità e onere di accertamento e/o controllo al riguardo;
 - b) lo *spin off* si impegna a utilizzare il logo del Politecnico esclusivamente per scopi leciti e nel rispetto delle disposizioni di legge e si obbliga a manlevare, sia sostanzialmente sia processualmente, e a tenere indenne il Politecnico da ogni pretesa o azione risarcitoria e/o indennitaria anche di terzi, responsabilità, perdita, danno, costo o spesa, ivi incluse le spese legali, derivante da ogni e qualunque violazione nell'utilizzo del logo del Politecnico;
 - c) in caso di accertata violazione delle prescrizioni riguardanti l'utilizzo del logo, il Politecnico può risolvere unilateralmente, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso il contratto, senza per questo essere tenuto ad alcun risarcimento e/o indennizzo e fatta comunque salva ogni azione di rivalsa e di




risarcimento del danno nei confronti dello *spin off* del Politecnico.

3. Qualora il Politecnico cessi di essere socio dello *spin off*, quest'ultimo dovrà interrompere, con effetto immediato, qualsivoglia utilizzo del logo.
4. Agli *spin off* Accademici non è concesso l'utilizzo del logo del Politecnico.

Art. 6 – Partecipazione del personale alle attività dello *spin off*

1. Il personale proponente la costituzione di uno *spin off* del Politecnico o Accademico deve partecipare al capitale sociale dello *spin off*.
2. Il personale docente a tempo pieno, la cui partecipazione alle attività di *spin off* del Politecnico o Accademico, risulti incompatibile perché eccessivamente assorbente rispetto ai compiti istituzionali di didattica e di ricerca, può chiedere di essere posto in congedo senza assegni (ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240), per un periodo massimo di tre anni, da fruire entro i primi cinque anni della società di *spin off*.
3. E' fatto espresso divieto allo *spin off* del Politecnico o Accademico, e al personale docente che partecipa allo stesso, di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca e didattica istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca svolta in conto terzi dal Politecnico.
4. Il personale docente a tempo pieno, socio di uno *spin off* del Politecnico o Accademico, può partecipare agli organi di governo delle società, nonché assumere ruoli di rappresentanza esterna, previa autorizzazione dell'Ateneo in ordine alla compatibilità di tale funzione con il regolare e diligente assolvimento delle funzioni didattiche e di ricerca.
5. Il Rettore, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, i Direttori di Dipartimento, i professori e i ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, non possono assumere cariche direttive e/o amministrative nelle società aventi caratteristiche di *spin off* del Politecnico. E' fatto salvo il dettato di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. n.168/2011.
6. I docenti a tempo pieno, soci dello *spin off* del Politecnico o Accademico, possono prestare a favore dello stesso la propria attività, purché non a titolo di lavoro subordinato, né libero professionale (laddove riservata agli iscritti a ordini professionali), a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente assolvimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca. Qualora venga meno tale condizione, a seguito di segnalazione dell'interessato e/o del Direttore di Dipartimento ovvero della Scuola, il docente è tenuto a cessare lo svolgimento delle attività svolta a favore dello *spin off* ovvero a chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.
7. Il personale docente a tempo pieno, partecipante alla compagine sociale di uno *spin off*, deve attenersi, nello svolgimento delle attività, a quanto previsto dalla vigente normativa riguardo alla compatibilità con il regime di tempo pieno.
8. Atteso che il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di ruolo del Politecnico può essere autorizzato a svolgere attività a favore dello *spin off*, nel



rispetto della normativa vigente, lo stesso può essere altresì nominato componente del consiglio di amministrazione dello *spin off*, su designazione del Consiglio di Amministrazione del Politecnico, purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale assolvimento delle funzioni istituzionali, secondo quanto verificato, di anno in anno, dal Direttore Generale, sentito il responsabile della struttura di appartenenza.


9. E' fatto obbligo di comunicare al Politecnico i compensi erogati al personale universitario che partecipa a qualunque titolo allo *spin off*, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 11, del D. Lgs. n. 165/2001.
10. Il Politecnico verifica il rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo *spin off*. Lo *spin off* è tenuto a fornire tali informazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 7 – Proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale, derivanti da attività iniziate nel Politecnico o sviluppate da personale del Politecnico, sono regolati secondo quanto previsto dall'apposito regolamento brevetti del Politecnico. La proprietà intellettuale della ricerca svolta esclusivamente all'interno dello *spin off* appartiene al medesimo. Spetta, tuttavia, a favore del Politecnico, verso corresponsione del canone o del prezzo, il diritto per l'uso esclusivo o, a suo giudizio, non esclusivo, dello sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca.

Art. 8 – Iter procedurale di costituzione di *spin off*


1. Le proposte di costituzione dello *spin off*, avanzate e sottoscritte da uno o più dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, devono contenere almeno i seguenti dati:
 - a) natura giuridica della società, soci e ammontare del capitale sociale;
 - b) oggetto delle attività, carattere innovativo delle medesime e obiettivi;
 - c) mercato di riferimento, prospettive economiche e di mercato dell'iniziativa;
 - d) piano di sviluppo e piano finanziario;
 - e) valenza scientifica e tecnologica dell'iniziativa, supportata da un elenco dettagliato dei risultati della ricerca conseguiti dai proponenti nello specifico settore;
 - f) descrizione dei ruoli e delle funzioni del personale del Politecnico coinvolto, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività dello *spin off*, al fine di valutare la compatibilità con i compiti istituzionali, ai sensi del art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Inoltre, nel caso si tratti di *spin off* del Politecnico, bisognerà provvedere a fornire anche le seguenti informazioni:
 - a) spazi, attrezzature e servizi del Politecnico ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b) proposta di convenzione con i Dipartimenti interessati.
3. I Consigli dei Dipartimenti interessati, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle proposte, dovranno indicare, con apposita deliberazione:



- a) l'assenza di conflitto di interessi fra il prodotto/processo/servizio obiettivo dello spin off e l'attività istituzionale della struttura;
 - b) il proprio interesse a supportare lo *spin off* del Politecnico;
 - c) la disponibilità a mettere a disposizione spazi, attrezzature e servizi;
 - d) i costi richiesti per la concessione dei supporti di cui sopra, facendo riferimento al proprio listino o comunque a prezzi di mercato;
 - e) il parere in ordine alla proposta di convenzione con il costituendo *spin off*.
4. Assunto il parere favorevole del Dipartimento interessato, la proposta di costituzione di uno *spin off* è approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, secondo lo schema di convenzione di seguito riportato. I rapporti tra *spin off* e Politecnico sono regolati dalla convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione della proposta. La convenzione deve conformarsi ai seguenti principi generali:
- a) devono essere definiti in modo dettagliato gli spazi, le attrezzature e i servizi che la/le struttura/e ospitante/i metterà/metteranno a disposizione dello *spin off*. I rimborsi per la fornitura di tali supporti possono essere definiti in modo analitico o forfetario, ma devono comunque risultare non inferiori alle spese correnti (canoni, materiali di consumo, ecc.), sostenute dal Politecnico;
 - b) deve essere indicato tutto il personale coinvolto nell'iniziativa, specificandone il ruolo e il tipo di attività;
 - c) la partecipazione del Politecnico al capitale sociale dello *spin off* può avvenire sempre che sia garantita la responsabilità limitata del Politecnico;
 - d) devono essere definite le modalità d'uso del logo del Politecnico, laddove consentito;
 - e) nel caso in cui è previsto l'uso di spazi e/o attrezzature del Politecnico, deve essere prevista una posizione assicurativa dello *spin off* per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose del Politecnico;
 - f) deve disciplinare l'accesso alla/e struttura/e dipartimentale/i del personale estraneo;
 - g) deve definire gli accordi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, come previsti dal D.Lgs. n. 626/94 e dal D.I.M. n. 363/98.
5. Qualora il Politecnico partecipi allo *spin off* in qualità di socio, il Consiglio di Amministrazione del Politecnico determina la quota di capitale sociale sottoscrivibile dal Politecnico e designa il rappresentante del Politecnico nel consiglio di amministrazione dello *spin off*. Tale rappresentante, pena decadenza, è tenuto a produrre una relazione annuale sulle attività dello *spin off* alla Commissione, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, in concomitanza con l'approvazione del bilancio della società.

Art. 9 – Permanenza dello spin off nelle strutture del Politecnico

1. La permanenza degli *spin off* all'interno delle strutture del Politecnico non può superare i tre anni rinnovabili per un pari periodo. Compete al Consiglio di Amministrazione del Politecnico, sentito/i il/i Consiglio/i del/i Dipartimento/i



interessato/i, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità, concedere eventuali proroghe.

Art. 10 – Entrata in vigore e modifiche

1. Le modifiche al presente Regolamento sono adottate con la stessa procedura prevista per la sua emanazione.
2. Tutti i riferimenti normativi presenti nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente adeguati alle modificazioni intervenute nel quadro normativo di riferimento.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio al “*Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo*”.
4. Il presente regolamento approvato dagli organi competenti, è emanato dal Rettore ed è reso pubblico sul sito del Politecnico.
5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione con decreto rettorale.



